DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1980

relativa alle misure di protezione sanitaria nei confronti delle importazioni di alcune categorie di carni fresche in provenienza dallo Stato di Rio Grande do Sul, Brasile

(80/1300/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 77/98/CEE (2), in particolare gli articoli 16 e 28,

considerando che le condizioni sanitarie ed i certificati sanitari richiesti per l'importazione di carni fresche provenienti dal Brasile sono stati fissati dalla decisione 78/694/CEE della Commissione (3), modificata da ultimo dalla decisione 79/690/CEE (4), particolarmente a causa della situazione esistente in quel momento in Brasile per quanto riguarda l'afta epizootica ;

considerando che, a causa dei numerosi focolai di afta epizootica apparsi nello Stato di Rio Grande do Sul (Brasile), è stato necessario sospendere, con decisione 80/798/CEE della Commissione (5), l'autorizzazione d'importazione di alcune categorie di carni fresche da questo Stato fino al 30 settembre 1980 ; che questa sospensione era stata prorogata fino al 31 dicembre 1980 dalla decisione 80/960/CEE della Commissione (6) ;

considerando che questa sospensione può essere revocata, in seguito al miglioramento della situazione ; che tuttavia gli Stati membri non dovranno autorizzare l'importazione nella Comunità durante e prima del periodo di sospensione, a causa dei rischi di sanità animale ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. La sospensione dell'autorizzazione all'importazione di carni fresche di animali bovini dallo Stato di Rio Grande do Sul, Brasile, è revocata.

2. Tuttavia, continua ad essere valida la sospensione dell'autorizzazione all'importazione di carni fresche prodotte nello Stato di Rio Grande do Sul o originari di tale Stato anteriormente al 1° gennaio 1981.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
(2) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 81.
(3) GU n. L 236 del 26. 8. 1978, pag. 29.
(4) GU n. L 201 del 9. 8. 1979, pag. 34.
(5) GU n. L 234 del 5. 9. 1980, pag. 34.
(6) GU n. L 269 del 14. 10. 1980, pag. 14.